

Conferenza dei Comuni
dell'Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO

INDICE

Art.1 – Oggetto, funzioni e sede	3
Art.2 – Attribuzioni.....	3
Art.3 – Funzionamento della Conferenza	3
Art.4 – Convocazione della Conferenza	5
Art.5 – Presidente e Vice-Presidente della Conferenza	5
Art.6 – Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito	6
Art.7 – Norma di rinvio.....	6
Art.8 – Approvazione del Regolamento	6
Allegato A – Elenco Comuni e popolazione pro-capite.....	7
Allegato B – Comuni e popolazione per fasce di rappresentanza nel CdA dell’Azienda	9
Allegato C – Pesi dei Comuni nell'ambito delle votazioni della Conferenza	9

REGOLAMENTO
DELLA CONFERENZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Art.1 – Oggetto, funzioni e sede

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'ATO della provincia di Sondrio (di seguito "la Conferenza"), istituita ai sensi dell'art.48, comma 3, della L.R. n.26 del 12 dicembre 2003, come modificata dalla L.R. n.21 del 27 dicembre 2010.
2. La Conferenza, di cui fanno parte tutti i Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di Sondrio, svolge le funzioni attribuite dalla legislazione regionale in materia di servizio idrico integrato. In particolare, la Conferenza esprime pareri obbligatori e vincolanti sugli atti indicati alle lettere a), b), d), e) ed h) dell'art.48 comma 2 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010.
3. La Conferenza assume la sua sede nel comune di Sondrio presso l'Ufficio d'Ambito di Sondrio.

Art.2 – Attribuzioni

1. Spetta alla Conferenza:
 - a. eleggere il Presidente, scelto tra i suoi componenti;
 - b. rendere parere obbligatorio e vincolante, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, sulle decisioni della Provincia di Sondrio, quale ente responsabile dell'ATO, relative alle lettere a), b), d), e) ed h) dell'art.48 comma 2 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010;
 - c. individuare, per la nomina da parte del Presidente della Provincia, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito in rappresentanza dei Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 comma 1 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010 e dall'art.6 del presente Regolamento;
 - d. adottare ogni atto o provvedimento attribuito alla sua competenza dalle disposizioni normative in materia di servizio idrico integrato.

Art.3 – Funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza è costituita dai rappresentanti dei Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di Sondrio, nella persona del Sindaco pro-tempore o dell'Assessore o del Consigliere dallo stesso delegato mediante delega scritta e consegnata al Presidente della Conferenza. Al Vice Sindaco non è richiesta la presentazione della delega. Solo il Sindaco pro-tempore o l'Assessore o il Consigliere dallo stesso delegato ha diritto di voto. La partecipazione alla Conferenza avviene a titolo gratuito.
2. La rappresentanza in Conferenza cessa di diritto con la cessazione della carica di Sindaco; conseguentemente cessano le eventuali deleghe dallo stesso conferite.
3. La rappresentanza in Conferenza è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.
4. Le sedute della Conferenza sono presiedute dal Presidente della Conferenza o in caso di suo impedimento o assenza dal Vice-Presidente.

5. Per la validità delle sedute della Conferenza è richiesto un numero di Comuni rappresentati pari ad almeno la metà più uno.
6. Ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito. Le votazioni della Conferenza si svolgono, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Le decisioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Conferenza secondo il prospetto di cui all'allegato C.
7. Qualora la maggioranza assoluta dei voti di cui al punto precedente non rappresenti contemporaneamente la maggioranza della popolazione residente nell'ambito, la votazione non è valida.
8. Le decisioni sono vincolanti per i Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio.
9. Ogni rappresentante ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, nonché di motivare la propria espressione di voto, chiedendo che la stessa venga inserita, a cura del segretario verbalizzante, nel verbale della seduta.
10. Ogni Comune ha facoltà di richiedere il ritiro o il rinvio per ulteriori approfondimenti di un argomento iscritto all'ordine del giorno; la richiesta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito.
11. Qualora la Conferenza non raggiunga il quorum per la validità delle sedute, il Presidente provvede a riconvocare tempestivamente la Conferenza, tenuto conto del termine di 30 (trenta) giorni per l'espressione del parere di cui all'art.48 comma 3 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010, ai fini dell'assunzione delle decisioni della Provincia, quale ente responsabile dell'ATO.
12. In caso il parere di cui all'art.48 comma 3 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010, non venga trasmesso alla Provincia entro il termine stabilito di 30 (trenta) giorni, la Provincia può ritenere tacitamente approvati da parte della Conferenza dei Comuni gli atti ad essa sottoposti relativi alle lettere a), b), d), e) ed h) dell'art.48 comma 2 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010.
13. Le sedute della Conferenza sono pubbliche.
14. Alle sedute della Conferenza sono invitati a partecipare, al fine di illustrare le proposte all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore dell'Ufficio d'Ambito.
15. Personale estraneo alla Conferenza può intervenire, previa autorizzazione del Presidente della Conferenza, per fornire chiarimenti in relazione a specifiche questioni.
16. L'Ufficio d'Ambito fornisce supporto amministrativo e organizzativo alla Conferenza. Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito svolge le funzioni di segretario della Conferenza e ne cura la verbalizzazione.
17. Il verbale contenente i pareri e le decisioni della Conferenza, sottoscritto dal Presidente della Conferenza e dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito quale segretario verbalizzante, viene depositato e conservato agli atti dell'Ufficio d'Ambito e trasmesso per posta elettronica ai Comuni della Conferenza e alla Provincia.
18. A prescindere dalle specifiche competenze della Conferenza dei Comuni così come definite dalla legge e dal presente Statuto, è sempre consentito sia alla Conferenza stessa che ad ogni singolo Comune ad essa associato di richiedere al Presidente dell'Azienda, con istanza scritta rispettivamente del Presidente della Conferenza o del Sindaco del Comune, informazioni in merito alla gestione delle attività svolte dall'Azienda.
19. Nei casi in cui non sia possibile svolgere la seduta della Conferenza in presenza, e in ogni caso qualora il Presidente della Conferenza lo ritenesse necessario, è possibile darle corso in modalità telematica, tramite piattaforme digitali che garantiscano la partecipazione dei convocati; in tal caso le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano/chiamata nominale;

Art.4 – Convocazione della Conferenza

1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Conferenza o in caso di suo impedimento o assenza dal Vice-Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Comuni o da almeno un numero di Comuni che rappresenti il 25% della popolazione residente nell'ambito. Per l'assunzione delle decisioni di cui alla lettera b) dell'art.2 del presente Regolamento la convocazione viene disposta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Ufficio d'Ambito.
2. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.
3. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta anche mediante l'uso dei moderni strumenti di comunicazione rapida quali fax/e-mail.
4. Nei casi d'urgenza la Conferenza può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
5. Almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione, eccetto nei casi di cui al precedente comma, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, se già non trasmessi con la convocazione o in precedenza, sono pubblicati sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito e depositati presso la sede del medesimo a disposizione dei Comuni.

Art.5 – Presidente e Vice-Presidente della Conferenza

1. Nella prima seduta della Conferenza, convocata dal Presidente della Provincia di Sondrio, quale ente responsabile dell'ATO, viene eletto, tra i Sindaci dei Comuni dell'ATO, il Presidente della Conferenza; il Presidente della Provincia presiede la prima seduta fino ad elezione avvenuta del Presidente della Conferenza.
2. Il Presidente della Conferenza viene eletto con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti assegnati alla conferenza secondo il prospetto di cui all'allegato C. Il Presidente della Conferenza può nominare un Vice Presidente tra i rimanenti Sindaci dei Comuni dell'ATO.
3. Il Presidente della Conferenza e il Vice-Presidente svolgono le funzioni fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso al momento dell'elezione e sono rieleggibili se riconfermati nel mandato amministrativo-di Sindaco in uno dei Comuni dell'ATO.
4. In caso di decadenza del Presidente conseguente la cessazione del mandato amministrativo o per dimissioni, decade anche il Vice-Presidente; alla convocazione della Conferenza per l'elezione del nuovo Presidente provvede il Presidente della Provincia di Sondrio entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza o dalle dimissioni.
5. In caso di decadenza del Vice-Presidente conseguente la cessazione del mandato amministrativo o per dimissioni, alla nomina del nuovo Vice-Presidente provvede il Presidente della Conferenza entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza o dalle dimissioni.
6. Per l'esercizio di tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento, il Presidente della Conferenza si avvale del Direttore dell'Ufficio d'Ambito il quale, per mezzo di delega scritta, può avvalersi del personale dell'Ufficio d'Ambito.

Art.6 – Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito

1. I 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito sono nominati dal Presidente della Provincia in modo che sia garantita una significativa rappresentanza dei Comuni appartenenti all'ATO. In particolare, secondo quanto previsto dall'art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010, il Presidente della Provincia nomina un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della Provincia stessa, mentre i rimanenti quattro componenti sono nominati dal Presidente della Provincia su indicazione della Conferenza dei Comuni appartenenti all'ATO.
2. La Conferenza provvede alla designazione, entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia, di quattro rappresentanti dei Comuni nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito facendo in modo che vengano designati due componenti in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 ed un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.
3. Ai fini della designazione, il Presidente della Conferenza propone alla Conferenza i nominativi dei candidati per ciascuna delle fasce di rappresentanza di cui al precedente comma 2; le votazioni avvengono a scrutinio segreto tra i rappresentanti dei Comuni appartenenti a ciascuna fascia di popolazione e vengono designati coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un ballottaggio.
4. Nel caso in cui la Conferenza dei Comuni non provveda alla designazione di uno o più dei suoi rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, il Presidente della Provincia assegna un ulteriore termine non inferiore a 10 giorni, oltre il quale, in assenza di designazione da parte della Conferenza dei Comuni, provvede in via sostitutiva alla nomina del Consiglio di Amministrazione scegliendo quattro membri;
5. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Presidente della Provincia su designazione della Conferenza dei Comuni possono essere in ogni tempo, con provvedimento motivato, revocati e sostituiti dal Presidente della Provincia solo previa deliberazione conforme della Conferenza, che deve contemporaneamente indicare il nominativo o i nominativi dei nuovi componenti, garantendo il rispetto del principio di rappresentanza per fasce di popolazione previsto dall'art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010.
6. Con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, la Conferenza provvede, entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia, alla designazione dei rappresentanti dei Comuni nei casi di surroga per dimissione, cessazione o revoca di uno o tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalla Conferenza.

Art.7 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli enti locali.

Art.8 – Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale, è ratificato dalla Conferenza dei Comuni nel corso della prima seduta.

Eventuali successive modifiche sono approvate dalla Conferenza medesima.

Allegato A – Elenco Comuni e popolazione pro-capite

COMUNI APPARTENENTI ALL'ATO DI SONDRIO		POPOLAZIONE AL 01.01.2020 (fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx)
1	Albaredo per San Marco	286
2	Albosaggia	2.997
3	Andalo Valtellino	587
4	Aprica	1.546
5	Ardenno	3.257
6	Bema	118
7	Berbenno di Valtellina	4.098
8	Bianzone	1.295
9	Bormio	4.161
10	Buglio in Monte	1.999
11	Caiolo	1.084
12	Campodolcino	934
13	Caspoggio	1.367
14	Castello dell'Acqua	619
15	Castione Andevenno	1.575
16	Cedrasco	430
17	Cercino	794
18	Chiavenna	7.330
19	Chiesa in Valmalenco	2.433
20	Chiuro	2.525
21	Cino	340
22	Civo	1.127
23	Colorina	1.377
24	Cosio Valtellino	5.467
25	Dazio	457
26	Delebio	3.344
27	Dubino	3.711
28	Faedo Valtellino	554
29	Forcola	796
30	Fusine	562
31	Gerola Alta	157
32	Gordona	1.957
33	Grosio	4.471
34	Grosotto	1.670
35	Lanzada	1.300
36	Livigno	6.769
37	Lovero	630
38	Madesimo	533
39	Mantello	742

COMUNI APPARTENENTI ALL'ATO DI SONDRIO		POPOLAZIONE AL 01.01.2020 (fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx)
40	Mazzo di Valtellina	995
41	Mello	940
42	Mese	1.821
43	Montagna in Valtellina	2.966
44	Morbegno	12.443
45	Novate Mezzola	1.904
46	Pedesina	37
47	Piantedo	1.407
48	Piateda	2.144
49	Piuro	1.919
50	Poggiridenti	1.852
51	Ponte in Valtellina	2.252
52	Postalesio	661
53	Prata Camportaccio	2.957
54	Rasura	289
55	Rogolo	545
56	Samolaco	2.904
57	San Giacomo Filippo	354
58	Sernio	488
59	Sondalo	4.043
60	Sondrio	21.457
61	Spriana	81
62	Talamona	4.684
63	Tartano	195
64	Teglio	4.524
65	Tirano	8.986
66	Torre di Santa Maria	751
67	Tovo di Sant'Agata	647
68	Traona	2.853
69	Tresivio	2.016
70	Valdidentro	4.179
71	Valdisotto	3.614
72	Valfurva	2.551
73	Valmasino	868
74	Verceia	1.076
75	Vervio	214
76	Villa di Chiavenna	956
77	Villa di Tirano	2.969
	TOTALE POPOLAZIONE	180.941

Allegato B – Comuni e popolazione per fasce di rappresentanza nel CdA dell’Azienda

POPOLAZIONE ISTAT 2020	NUMERO DI COMUNI IN CIASCUNA FASCIA	POPOLAZIONE COMPRESA IN CIASCUNA FASCIA	PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE SU POPOLAZIONE TOTALE
< 3.000	60	74.403	41%
3.000 ÷ 15.000	16	85.081	47%
> 15.000	1	21.457	12%
TOTALE	77	180.941	100%

Allegato C – Pesi dei Comuni nell'ambito delle votazioni della Conferenza

POPOLAZIONE ISTAT 2020	NUMERO DI COMUNI	POPOLAZIONE	PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE SU POPOLAZIONE TOTALE	PESO DI CIASCUN COMUNE	TOTALE VOTI PER FASCIA DI POPOLAZIONE
< 2500	52	51.681	29%	1	52
> 2500 < 4500	17	57.600	32%	3	51
> 4500 < 15000	7	50.203	28%	6	42
> 15000	1	21.457	12%	19	19
TOTALE	77	180.941	100%		164

La maggioranza assoluta si ottiene con almeno 83 voti